

**Norme & Tributi**  
**Diritto dell'economia**



**TRASFERIMENTO AZIENDALE NON È CESSIONE DI QUOTE SOCIETARIE**  
La Corte di Cassazione con la sentenza n.10243 del 16 aprile scorso ha chiarito che una cessione aziendale,

per quanto totalitaria, non è assimilabile alla cessione della partecipazione societaria poiché vanno considerati gli effetti giuridici delle operazioni che sono diversi e non riquilificabili.

# Concordato minore, l'attività cessata esclude l'imprenditore individuale

**Sovraindebitamento**

**Il Tribunale di Bari applica l'indirizzo della Cassazione e respinge la domanda**

**Tre anni dopo la liquidazione è comunque possibile accedere all'esdebitazione**

A cura di **Giovanbattista Tona**

Non può accedere al concordato minore il piccolo imprenditore individuale che abbia cessato l'attività con cancellazione dal Registro imprese. Lo ha stabilito il Tribunale di Bari con un decreto del 15 febbraio 2024, dando una prima applicazione a un indirizzo della presidenza della Cassazione sui presupposti di ammissibilità dell'istituto oggi disciplinato dall'articolo 74 del Codice della crisi e dell'insolvenza.

Questa norma prevede che professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale – esclusi solo i consumatori – possano formulare ai creditori una proposta di concordato minore per ridurre il debito, stabilendo nuovi tempi e modalità di pagamento in base a un piano e al fine di ottenere l'esdebitazione.

**Gli orientamenti contrastanti**  
L'articolo 33, comma 4, del Codice della crisi prevede che per l'imprenditore cancellato dal registro delle imprese tale proposta è inammissibile.

Tuttavia, interpretando l'articolo 65 che sembra ammettere in via generale la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di soluzione della crisi da sovraindebitamento per professionisti e imprenditori non assoggettabili a liquidazione giudiziale, alcuni giudici di merito avevano ritenuto che la preclusione al concordato minore dovesse riguardare solo gli imprenditori collettivi e non anche gli imprenditori individuali (così i pronunciamenti del Tribunale di Ancona dell'11 gennaio 2023 e del Tribunale di Napoli Nord del 3 gennaio 2023).

Altri, come il Tribunale di Torino (decreto del 24 luglio 2023), avevano invece affermato che la norma ostativa al concordato minore si basava sulla circostanza della cancellazione dal Registro imprese e quindi sulla mancanza di continuità aziendale, non sulla natura collettiva o individuale dell'imprenditore.

Il contrasto era stato evidenziato dalla Corte di appello di Firenze che con un'ordinanza del 20 giugno del 2023 aveva rimesso alla Corte di cassazione la risoluzione preliminare della questione di diritto ai sensi dell'articolo 363-bis del Codice di procedura civile circa la possibilità di accesso al concordato minore per l'imprenditore individuale cessato.

**L'esclusione**  
Con decreto della Prima presidente del 26 luglio 2023, n. 22699, il rinvio pregiudiziale è stato dichiarato inammissibile perché la questione doveva ritenersi risolta in base al principio di diritto già affermato, con riferimento alla procedura di concordato preventivo, da Cassazione 4329/2020 e da Cassazione 21286/2015, e secondo il quale «il

**IL QUADRO**

**La giurisprudenza**  
Per l'articolo 33 del Codice della crisi l'imprenditore cancellato dal Registro delle imprese non può accedere al concordato minore. Alcuni tribunali hanno però ammesso gli imprenditori individuali basandosi sull'articolo 65 che richiama la possibilità di avvalersi di tutte le procedure di composizione della crisi. Altri tribunali hanno invece espresso un orientamento diverso

**La Cassazione**  
La Cassazione ha chiarito che l'articolo 33 del Codice non ha natura innovativa: la questione era già stata risolta per il concordato preventivo. *Cassazione, decreto del 26 luglio 2023, n.22699*

**Nessun contrasto normativo**  
L'esclusione dell'imprenditore individuale cancellato dal Registro imprese non è in contrasto con l'articolo 65 del Codice della crisi in quanto in favore degli imprenditori minori non sono di per sé applicabili tutte le procedure di composizione della crisi, ma quelle accessibili in base alle disposizioni che ne regolano gli specifici presupposti. *Tribunale di Bari, decreto 15 febbraio 2024*

combinato disposto degli articoli 2495 del Codice civile e 10 della legge fallimentare impedisce al liquidatore della società cancellata dal Registro imprese, di cui, entro l'anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere, stante la finalità non solo liquidatoria, ma volta alla risoluzione della crisi d'impresa di quella procedura, il concordato preventivo, con conseguente inammissibilità della domanda presentata».

Poiché la cancellazione dal Registro imprese si applica anche alle imprese individuali, con procedimento che può essere attivato anche d'ufficio in caso di decesso o irreperibilità dell'imprenditore o di mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, alla norma di cui all'articolo 33 del Codice della crisi non può attribuirsi natura innovativa, poiché espressamente estende al concordato minore un indirizzo applicato ai formatosi nel vigore delle disposizioni della legge fallimentare.

Se la scelta del legislatore è quindi di continuità secondo il Tribunale di Bari, non può ravvisarsi alcun contrasto con il dettato dell'articolo 65 del Codice della crisi perché in favore degli imprenditori minori non sono di per sé applicabili tutte le procedure di composizione della crisi, ma di volta in volta quelle accessibili in base alle disposizioni che ne regolano i presupposti specifici.

Possono comunque avvalersi del beneficio dell'esdebitazione, che, in base all'articolo 282 dello stesso Codice, diviene un vero e proprio diritto decorso in tutti dall'apertura della liquidazione controllata.

# Taglio della prelievità ma solo rispettando i diritti di prelazione

**Il piano di risanamento**

**La libertà della proposta non può sovvertire la graduazione delle pretese**

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non può prevedere il pagamento dei creditori chirografari se non vengono soddisfatte prima le pretese dei creditori privilegiati. Lo afferma il Tribunale di Bari con il decreto del 20 febbraio 2024. Secondo i giudici pugliesi, il piano, predisposto ai sensi dell'articolo 67 del Codice della crisi, non può derogare al principio del rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, previsto dall'articolo 2741 del Codice civile.

Se è vero che la proposta a contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale differenziato dei crediti in qualsiasi forma, rimane ferma, perché di portata generale, la regola distributiva cardine, secondo la quale i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca debbano essere soddisfatti in via prioritaria rispetto agli altri crediti non assistiti da causa di prelazione.

Il fatto che la proposta possa avere contenuto libero non incide sulla regola distributiva ma può attenersi solo all'oggetto e alle condizioni in essa fissati. I pagamenti parziali e differenziati per i creditori potranno riguardare la possibilità di falcidiare i crediti anteriori, ma pur sempre nel

rispetto delle cause legittime di prelazione, mentre il trattamento differenziato sta ad indicare che i creditori di pari grado possono essere in misura percentualmente diversa.

Non è invece possibile destinare liberamente i valori di liquidazione dei beni presenti e futuri del consumatore, poiché, anche in base all'articolo 67, comma 4, del Codice della crisi, resta stabilito che i crediti privilegiati possano non essere soddisfatti integralmente, purché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, tenuto conto del valore di mercato attribuibile ai beni e ai diritti oggetto della causa di prelazione.

Da ciò deriva che l'ammontare della somma ritraibile in caso di liquidazione segna il limite minimo di soddisfacimento dei creditori privilegiati e da tale limite si può desumere che il creditore chirografario non possa vedere adempiuta, nemmeno parzialmente, la propria obbligazione, qualora il presumibile valore di realizzo dei beni su cui insiste il diritto di prelazione non consenta di soddisfare i creditori privilegiati.

Pertanto, secondo il Tribunale di Bari, anche nei piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore il creditore chirografario non può essere soddisfatto prima che lo sia il creditore privilegiato per l'intero o per la quota resa possibile dal valore della massa.

# Più facile per Spa e Srl emettere obbligazioni e titoli di debito

**Legge Capitali**

**Niente bilancio straordinario se non bisogna far leva sulle riserve disponibili**

**Angelo Busani**

La legge 5 marzo 2024, n. 21 (conosciuta, con espressione abbreviata, come "legge Capitali", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.60 del 12 marzo scorso e in vigore dal 27 marzo) facilita l'emissione di obbligazioni da parte di società per azioni e l'emissione di titoli di debito da parte delle società a responsabilità limitata, con l'obiettivo di agevolare il reperimento di risorse finanziarie da parte delle società non quotate.

**Il bilancio straordinario**

In relazione alla emissione di obbligazioni da parte di società per azioni, la nuova legge specifica anzitutto che, quando il Codice civile limita l'emissione a una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, per "capitale sociale" deve ora intendersi non più solo quello indicato nell'ultimo bilancio della società emittente, ma anche il capitale sociale che derivi da un'operazione di aumento del capitale iscritta nel Registro imprese successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio d'esercizio e prima della delibera di emissione delle obbligazioni.

Questa apertura fa dunque venire meno la necessità, inevitabile anteriormente all'entrata in vigore della legge 21/2024, di approvare un bilancio straordinario a servizio del-

l'emissione delle obbligazioni, per tenere conto delle sottoscrizioni di capitale intervenute dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio.

La necessità di un bilancio straordinario resta invece imprescindibile nei casi in cui, per l'emissione delle obbligazioni, si debba far leva sull'ammontare delle riserve disponibili, qualora esse non risultino dal bilancio d'esercizio nell'importo occorrente per supportare il valore dell'emissione.

**Limite all'emissione**

La normativa preesistente alla legge Capitali riceve poi un altro allargamento per effetto della nuova previsione secondo la quale ora si può oltrepassare il limite al valore dell'emissione costituito dal doppio

**Investitori professionali senza il tetto del doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili**

del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili quando le obbligazioni siano destinate esclusivamente alla sottoscrizione da parte di "investitori professionali" e ciò risulti tra le condizioni dell'emissione.

È dunque questa una disposizione che riguarda le obbligazioni destinate a circolare esclusivamente tra investitori professionali (quali gli Oicr e i fondi pensione), anche diversi da quelli soggetti a vigilanza prudenziale (e cioè anche se diversi da banche, assicurazioni, Sim, Sgr, Sicav, Sicaf, eccetera).

Il fatto che la sottoscrizione del titolo venga effettuata solo da investitori professionali e che la loro circolazione avvenga solo nella cerchia degli investitori profes-

sionali permette dunque al legislatore di disattivare la garanzia di solvenza dell'emittente, altrimenti prescritta dalla legge a carico del sottoscrittore professionale per la tutela dell'investitore retail al quale il titolo sia venduto.

Vi è evidentemente una conseguenza di minori costi di emissione a carico dell'emittente, dato che, in questo caso, non occorre acquisire la disponibilità di un investitore professionale che si presti a garantire la solvenza della società emittente.

**Titoli di Srl**

Un identico ragionamento va poi ripetuto per i titoli di debito che siano emessi da società a responsabilità limitata: invero, queste società, se previsto dallo statuto, possono emettere titoli di debito purché sottoscritti da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale i quali garantiscano la solvenza dell'emittente in caso di successiva circolazione del titolo di debito in favore di acquirenti diversi da investitori professionali o dai soci della società emittente.

La nuova norma ora dispone che quando i titoli di debito emessi dalla Srl siano destinati a essere acquistati e a circolare esclusivamente tra investitori professionali e tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione, non ne è più necessaria la sottoscrizione dell'investitore professionale vigilato né è dovuta dal sottoscrittore alcuna garanzia di solvenza dell'emittente. In sostanza, ne esce ampliato il perimetro dei potenziali sottoscrittori di titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata purché la circolazione del titolo sia riservata ai predetti investitori professionali anche non soggetti a vigilanza prudenziale.

Il Sole  
24 ORE

NUOVO  
Osservatorio  
ESG Premium

UNO SGUARDO  
PRIVILEGIATO  
SULL'IMPEGNO DELLE  
AZIENDE VERSO  
LA SOSTENIBILITÀ

L'Osservatorio ESG Premium è un'approfondita panoramica del percorso di **Sostenibilità** delle piccole e medie società italiane quotate a Piazza Affari e sul mercato EGM, che ne fotografa l'impegno sul versante **Ambiente, Sociale e Governance**.

Oltre al database interattivo che consente di analizzare ciascun'azienda e operare confronti, l'abbonamento all'**Osservatorio ESG Premium** comprende valide risorse metodologiche e di approfondimento, arricchendo così l'offerta del Sole 24 Ore a favore dei temi ESG.

Scopri di più  
[s24ore.it/osservatorioESGpremium](https://s24ore.it/osservatorioESGpremium)

**ACQUISTA L'ABBONAMENTO ALL'OSSERVATORIO ESG PREMIUM AL PREZZO DI 99€.**